

Civile Ord. Sez. 6 Num. 27690 Anno 2017
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: MERCOLINO GUIDO
Data pubblicazione: 21/11/2017

sul ricorso iscritto al n. 16921/2016 R.G. proposto da
ENABULELE EGHE, rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo Egidi, con domicilio
in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazio-
ne;

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e di-
feso dall'Avvocatura generale dello Stato. con domicilio in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 735/16 depositata il 9
maggio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2017
dal Consigliere Guido Mercolino.

Rilevato che Eghe Enabulele, cittadino nigeriano, ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, avverso la sentenza del 9 maggio 2016, con cui la Corte d'appello di Torino ha rigettato il gravame da lui interposto avverso l'ordinanza emessa il 12 marzo 2015 dal Tribunale di Torino, con cui è stata rigettata la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ed in subordine della protezione sussidiaria o umanitaria, proposta dal ricorrente;

che il Ministero dell'interno non ha svolto difese scritte;

che il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione dell'ordinanza sia redatta in forma semplificata.

Considerato che con l'unico motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per insufficienza e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che, nel ritenere non provato il suo orientamento sessuale, la Corte di merito non ha tenuto conto dell'immediata allegazione della sua condizione di omosessuale in sede di audizione dinanzi alla Commissione competente e della reticenza da lui comprensibilmente manifestata nella narrazione di dettagli riguardanti la propria sfera intima, in conseguenza della mancata accettazione della predetta condizione, determinata dalle pene durissime previste dalla legge del suo Paese di origine per gli omosessuali e dall'aperta condanna dell'omosessualità da parte del mondo religioso nigeriano, nonché dall'atteggiamento di riprovazione diffuso al riguardo tra la popolazione nigeriana;

che, a sostegno del proprio assunto, il ricorrente richiama l'orientamento della giurisprudenza comunitaria, secondo cui, avuto riguardo alla delicatezza delle questioni relative alla sfera personale dell'individuo, e segnatamente alla sua sessualità, la reticenza manifestata dall'interessato nel rivelare eventuali dettagli della propria vita intima non può costituire di per sé un motivo per escludere la credibilità delle dichiarazioni da lui rese in ordine alla propria condizione di omosessuale (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 2/12/2014, nelle cause riunite da C-148/13 a C-150/13);

che, nell'affermare il predetto principio, la Corte di Giustizia ha peraltro inteso riferirsi essenzialmente all'esposizione degli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale ed alla condotta tenuta dal richiedente in sede di esame della domanda da parte della Commissione competente, escludendo che l'obbligo dell'interessato d'indicare «quanto prima» i predetti elementi, ai sensi dell'art. 4, par. 1, della direttiva 2004/83, possa condizionare la valutazione delle dichiarazioni da lui rese e degli elementi di prova da lui adottati, e richiamando il dovere, imposto alle autorità competenti dall'art. 13, par. 3, lett. a), della direttiva 2005/85 e dallo art. 4, par. 3, della direttiva 2004/83, di condurre il colloquio «tenendo conto della situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda, segnatamente della vulnerabilità del richiedente, e di procedere ad una valutazione individuale di tale domanda, tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali di ciascun richiedente»;

che a tale dovere, riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. VI, 29/12/2016, n. 27437), la Corte di merito non si è affatto sottratta, non essendosi limitata a rilevare la scarsa credibilità delle dichiarazioni rese dall'Enabulele nel corso del colloquio dinanzi alla Commissione territoriale, ma avendo dato altresì atto della mancata integrazione delle stesse in sede di audizione dinanzi al Giudice di primo grado, nel corso della quale il ricorrente si era limitato ad insistere per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché della genericità della relazione di consulenza etno-psicologica prodotta in giudizio, ed avendole quindi reputate inidonee a comprovare l'asserita condizione di omosessuale del richiedente;

che, sulla base della predetta valutazione, ritenuta assorbente rispetto alla minaccia di sanzioni penali ed alla riprovazione sociale connesse alla qualificazione dell'omosessualità come reato da parte della legge penale ed alla considerazione morale della popolazione della Nigeria, la sentenza impugnata è coerentemente pervenuta ad escludere la riconducibilità dell'allontanamento del ricorrente dal Paese di origine al timore di essere perseguitato a causa della predetta condizione;

che, nel contestare tale apprezzamento, il ricorrente si limita ad insistere sulla propria tesi difensiva, senza essere in grado di individuare le lacune

argomentative e le carenze logiche del ragionamento seguito dalla Corte territoriale, in tal modo dimostrando di voler sollecitare, attraverso l'apparente deduzione del vizio di motivazione, una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica e la coerenza logica delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, nei limiti in cui nei limiti in cui quest'ultima è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. *ex plurimis*, Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053 e 8054; Cass., Sez. VI, 8/10/2014, n. 21257);

che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell'intimato;

che, trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

03